

Esame di Stato anno scolastico 2012/2013

Ufficio XIV Ambito territoriale di PIACENZA
Ufficio XII Ambito territoriale di MODENA

Principali norme di riferimento

- L. 425/1997 e DPR 323/1998
 - O.M. 90/2001
 - L.1/2007 (disposizioni riforma Esami Stato)
 - L. 176/2007 (ammissione all'Esame Stato)
 - DPR 122/2009 (regolamento valutazione alunni)
 - DM 99/2009 (Lode e tabelle credito scolastico)
 - Nota MIUR 236/2010 (Esami preliminari)
 - DM 91/2010 (Esame di Stato – Progetto ESABAC)
-
- **OM 13/2013 del 24 APRILE 2013 *“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno Scolastico 2012/2013”***

Vigilanza

- Attenzione alla custodia e apertura del plico telematico, vigilanza durante la fotocopiatura delle prove
- Vigilanza sui comportamenti dei candidati (divieto di possesso, accesso o utilizzo di cellulari, apparecchiature telefoniche, elettroniche o telematiche presenti nell'edificio scolastico,...) Nota MIUR 2382 dell' 8 maggio 2013
- Informare i candidati che la non ottemperanza comporta l'esclusione dall'esame (Contattare sempre il dirigente amm.vo e tecnico dell' UST)

I COMPITI DEL PRESIDENTE (artt.12, 13,.....)

- - Assicura l'efficienza e l'efficacia dei lavori (gestione dei tempi);
- - garantisce la collegialità (attribuzione dei punteggi, valutazione,...);
- - agisce in prima persona sui comiti dell'O.M. 13/2013 a lui riferiti;
- - promuove le condizioni di un clima collaborativo tra i membri della commissione;

- E' LA FIGURA CENTRALE
- DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE
- OPERAZIONI D'ESAME

Assenze componenti Commissione

Art. 11 OM 13/2013

Il commissario assente deve essere sostituito per la restante durata degli esami per assenze successive alle prove scritte

Per assenze temporanee (1 g.) di un commissario o del presidente si può procedere se non è prevista la presenza dell'intera commissione, altrimenti devono essere interrotte le operazioni d'esame (colloquio o valutazione).

Diario delle operazioni e prove

(Art. 12 OM 13/2013 e seguenti)

17/06 preliminare: v. Art. 13)

19/06: prima prova scritta

20/06: seconda prova scritta grafica o scritto-grafica

24/06: terza prova scritta

Diario delle operazioni e prove (segue)

)

25 /06 – quarta prova (art. 12 comma 7) scritta per

- Licei ed istituti tecnici ESABAC
- Licei ad opzione internazionale spagnola o tedesca

Prove suppletive: 1 - 2 luglio e seguenti

(i plichi vanno richiesti entro 10 giorni prima della data di inizio delle prove) v. **Art. 12 c. 13**

Prova straordinaria: settembre (date esatte pubblicate con apposito decreto nel mese di luglio)

Lingua straniera

Art.15 OM 13/2013

Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studio seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta della lingua straniera su cui svolgere la seconda prova scritta è *lasciata* al candidato.

Nel caso in cui le tracce siano diversificate per lingua, il candidato comunica alla commissione la lingua che ha scelto come oggetto della seconda prova il giorno della seconda prova scritta, prima dell'apertura dei plichi contenenti le tracce.

Entro il giorno successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente della commissione comunica all'indirizzo e-mail luciano.favini@istruzione.it il numero dei candidati che, per svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una delle seguenti lingue: arabo, cinese, ebraico, giapponese, russo.

Nell'indirizzo d'ordinamento dell'istituto tecnico per il turismo la scelta della lingua è circoscritta alle due lingue per le quali è prevista la prova scritta.

~~Nei corsi linguistici interessati dalla modalità ESABAC il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dal Francese.~~

Nelle sezioni di Liceo Linguistico ad operazione internazionale il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dalla lingua partner.

Terza prova e lingue straniere (segue)

Negli indirizzi non linguistici è possibile:

- Coinvolgere nella terza prova scritta la lingua o più lingue straniere come disciplina specifica ai sensi degli art. 2 e 3 del DM n.429/2000
- Non coinvolgere nella terza prova scritta la lingua o le lingue straniere quali discipline specifiche e procedere al solo accertamento della conoscenza linguistica di una sola lingua straniera ai sensi dell'art. 4 del DM n.429/2000

TERZA PROVA

~~La terza prova è predisposta dalla commissione (art. (art.14., 4.1) secondo quanto previsto nell'art.12, c. 7. Le caratteristiche sono indicate nell'art.3, comma 2 del DM 429/2000. La prova non coinvolgerà più di cinque discipline.~~

Considerato il carattere multidisciplinare della 3^a prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione (D.M. 429/2000, art. 3 c. 5)

Comma 8

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe (ivi compresi i candidati in situazione di DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove in lingua straniera) nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui.

Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi

PROVE SCRITTE

nei Licei Artistici e Istituti d'Arte

- In queste istituzioni scolastiche, «lo svolgimento della seconda prova continua, con esclusione del sabato, nei due feriali seguenti per la durata giornaliera indicata
- Per i licei artistici e istituti d'arte le commissioni definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della prova medesima»

PROVE FUORI DA SEDE SCOLASTICA

- I Direttori Generali Regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove di esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura, ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. Le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. (Art. 4 c. 17.1 OM13)

COLLOQUIO

Articolo 16

Comma 3

Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non puo' considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi indicate in OM, e se non abbia interessato le diverse discipline (cfr. L.ge 1/2007, art.1 capoverso art.3 comma 4)

Comma 4

A tal fine la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte. Al riguardo, si precisa che i commissari sia interni che esterni conducono l'esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.

Comma 5

Negli Istituti Professionali, la commissione organizza il colloquio tenendo conto anche delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del C.d.Classe

Art. 17

Esame dei candidati con disabilità

Art. 18

Esame dei candidati con DSA

Si veda materiale USR ER

Esami candidati con disabilità e DSA (artt. 17, 18 O.M. 13/2013)

- Art.17: candidati disabili – “La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal CdC, relativa alle attività svolte,predispone prove equipollenti.....”;
- Art.18: candidati DSA – “La commissione d’esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative agli alunni con DSA.

PROVE EQUIPOLLENTI

per gli studenti disabili (art.17 OM 13)

- A) Utilizzo di mezzi tecnici diversi
- B) Impiego di modi diversi
- C) Sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti dalle prove ministeriali

ESAME DEI CANDIDATI DSA (art 18 OM 13)

- Nelle prove scritte i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP
- Opportunità di prevedere tempi più lunghi e di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera

ESAME ALUNNI STRANIERI

(art 15 c. 12 OM 13)

- I candidati provenienti dall'estero possono utilizzare, nelle prove scritte, anche il vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza e viceversa)

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI ART. 21

Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in **numeri interi** relativa alle prove di ciascun candidato.

I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione, compreso il Presidente, a maggioranza **assoluta**.

Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, ***il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato.*** (art. 15 comma 7)

Il punteggio complessivo (max 45 punti) è pubblicato un giorno prima dell'inizio dei colloqui. Il candidato che chiede i punteggi singoli riceve risposta entro il giorno precedente il colloquio (art. 15 commi 5 e 8)

Valutazione finale ed atti conclusivi

Ciascuna classe – commissione d'esame si riunisce per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva (art.21 OM citata, comma 1).

I risultati della valutazione finale della prima delle due classi/commissione non vanno pubblicati subito, ma insieme con quelli dell'altra classe/commissione, una volta conclusi tutti i colloqui (art.12, comma 9).

Attribuzione del punteggio integrativo

Il punteggio integrativo, per un massimo di 5 punti, può essere attribuito a condizione che il candidato abbia conseguito:

- un credito scolastico di almeno 15 punti
- un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 70 punti

Attribuzione della lode

(v. DM 99/2009 e OM 13/2013)

Art. 21

Comma 5

La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, **a condizione che:**

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,n.323;
- b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, a conclusione dell'anno scolastico 2011/2012, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura **massima all'unanimità** (art.3, commi 1, 2 e 3 del D.M. 16-12-2009,n.99).

Anche al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte della commissione, si rammenta che, ai sensi del D.M. 16-12-2009, n.99, art. 3, comma 2, i candidati destinatari del punteggio massimo di credito scolastico (8 punti per la classe terza, 8 punti per la classe quarta e 9 punti per la classe quinta) devono avere comunque riportato, negli scrutini finali relativi alla classe terza, alla classe quarta e alla classe quinta, **la media dei voti superiore a nove, con nessun voto inferiore a otto (ivi compresa la valutazione del comportamento).**

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art.6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011/2012 (*a regime nel corrente anno scolastico 2011/2012, vedi art.4, comma 6, D.M. n.99/2009*), la commissione, **all'unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che** conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art.3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n.425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323 ed abbiano perciò riportato:

- negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento 6 (**fatta salva la media dei voti, che deve essere maggiore di nove nel terzultimo e nel penultimo anno**);

- il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al terzultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, **nella misura massima all'unanimità. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, ai candidati anticipatari per merito si applica la tabella A allegata al D.M. n. 99/2009 (cfr. art.4, commi 4, 5, 6, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009).** Il credito scolastico – nei casi di abbreviazione - è attribuito, per l'anno non frequentato, **nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A, allegata al DM n.99/2009**, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno (art.3, comma 4 DM n.99/2009).

Comma 10

I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un'apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell'esame di Stato.

Comma 10 bis

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione di formazione (INVALSI) segnala la presenza sul proprio sito istituzionale del materiale tratto da una ricerca esemplificativa delle griglie valutative delle prove concretamente poste in essere nell'Esame di Stato 2009/2010.

Comma 13

A richiesta degli interessati possono essere rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti delle istituzioni scolastiche. Si rammenta che tali certificati - a seguito della Direttiva n.14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura:<<*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.*>>.

Art. 22

Comma 5

Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di 100 con l'attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.L.vo 29-12-2007, n.262, all'acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo Nazionale delle Eccellenze.

Punti di attenzione

Definire e verbalizzare i criteri per l'attribuzione dei punteggi

Prima della correzione delle prove, definire i criteri:

- per l'attribuzione del punteggio integrativo
- per l'attribuzione della lode

Tutte le decisioni vanno motivate e verbalizzate

Quanto altro non previsto possa occorrere è stabilito dal Presidente della Commissione d'esame (**art. 12 OM 13/2013, c. 17**)

Il Presidente deve compilare una scheda “nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classe-commissioni per l'attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati”, da trasmettere, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale, all'Ispettore tecnico di vigilanza, come da scheda USR.

Il nucleo provinciale di supporto all'esame di Stato

Per qualunque dubbio, necessità o problema fare sempre riferimento al Nucleo di supporto all'Esame di Stato attivo presso ciascun Ufficio di ambito provinciale, secondo il Decreto prot.n. 4826 del 15 maggio 2013, che si mantiene in contatto continuo e diretto con gli Ispettori di vigilanza e con il gruppo tecnico dell'USR